



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 329/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA "RAI TRE") PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE
LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LIGURIA,
VENETO, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, CAMPANIA E PUGLIA,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015
(TGR PUGLIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto pervenuto in data 12 maggio 2015 (prot. n. 42460), con il quale il sen. Bruno Marton e l’on. Fabiana Dadone, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, hanno segnalato la presunta violazione dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e di parità di trattamento tra soggetti politici nell’informazione diffusa dalla testata TgR Puglia nel corso della campagna per le elezioni regionali in Puglia. In particolare, gli esponenti rilevano che *“i dati di monitoraggio pubblicati dalla Rai attraverso il portale della TgR [...] attestano che il Movimento 5 Stelle è stato gravemente sottorappresentato anche nel periodo 29 aprile-1 maggio 2015, non soltanto nell’informazione diffusa dalla testata TGR Liguria, anche nei notiziari delle testate TgR Veneto, TgR Puglia e TgR Marche”*. Ad avviso degli esponenti *“con riferimento ai notiziari della testata TgR Puglia, nel periodo di riferimento, il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta evidentemente sottorappresentato rispetto alle forze politiche analoghe, in termini sia di tempo di parola sia di tempo di antenna. In tutte le edizioni dei notiziari del 29 aprile, del 30 aprile, del 5 maggio e del 6 maggio 2015, nonostante la significativa pluralità di soggetti politici rappresentati, non vi è neppure un secondo di trasmissione dedicato al Movimento 5 Stelle”*;

VISTE le note del 14 maggio 2015 (prot. nn. 42918 e 43016), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, a seguito della richiesta dell’Autorità del 13 maggio precedente (prot. n. 42748), ha trasmesso l’intera documentazione ed, in particolare, le risultanze istruttorie da cui si rileva:

- la richiesta di controdeduzioni alla Rai del 12 maggio 2015;
- la comunicazione del 14 maggio seguente della testata giornalistica di Rai Tre Puglia, a firma del Caporedattore della sede Rai della Puglia, Attilio Romita, relativamente alla trasmissione all’interno del TgR Puglia del 13 maggio 2015 (edizione delle ore 14.00 e delle ore 19.35), dell’intervista al candidato governatore del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia (1’50’’) e della programmazione nelle edizioni del 14 maggio 2015 (Tg e Gr) di una dichiarazione della medesima candidata; inoltre, la programmazione di una serie di appuntamenti con gli esponenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del Movimento 5 Stelle, al fine di riequilibrare lo squilibrio verificatosi nella prima settimana del mese di maggio 2015;

VISTA, in particolare, la delibera n. 23 del 14 maggio 2015 del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia dalla quale risulta che:

- dai dati analizzati dall'Ufficio Monitoraggio del Comitato regionale e realizzati nell'ambito del monitoraggio riguardante l'area del pluralismo politico-istituzionale in periodo elettorale, è stato accertato che nella settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2015 il Movimento segnalante è stato sottorappresentato nell'informazione diffusa dalla testata giornalistica TgR Puglia;
- la concessionaria del servizio pubblico Rai Tre ha provveduto a recuperare lo squilibrio rilevato, comunicando il proprio adeguamento compositivo ed individuando modi e termini per riequilibrare la situazione di disparità cagionata;
- la conseguente proposta di archiviazione della segnalazione;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, sono stati indetti i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia per il giorno 31 maggio 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata a differenza dalla comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale secondo consolidato orientamento dell’Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore il 16 aprile seguente;

CONSIDERATO che, relativamente ai programmi di informazione, l’art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015 prevede che i notiziari diffusi dalla Rai devono uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra diverse forze politiche *“evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATA la funzione di vigilanza dei Comitati regionali per le comunicazioni relativamente alle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale ai sensi dell'art. 25 della citata delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha avviato il monitoraggio per l'anno 2015 con riferimento all'area del pluralismo politico-istituzionale nei confronti di nove emittenti televisive private in ambito locale e della concessionaria del servizio pubblico Rai Tre;

PRESO ATTO dei dati acquisiti dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia riferiti al periodo oggetto di contestazione;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia nella quale il Comitato, alla luce dei dati di monitoraggio relativi al rispetto del pluralismo nei notiziari diffusi anche dalla testata regionale Puglia del Tg3, rileva come gli stessi diano conto di uno squilibrio nell'informazione diffusa dalla TgR Puglia in danno dell'esponente Movimento 5 Stelle nel periodo oggetto di denuncia;

CONSIDERATO che i dati riferiti al periodo oggetto di segnalazione, ancorché relativi ad un intervallo temporale breve per apprezzare l'effettivo rispetto del pluralismo informativo, evidenziano uno squilibrio negli spazi fruiti dai diversi soggetti politici e, segnatamente, dal movimento esponente;

RILEVATO tuttavia che la società Rai ha tempestivamente provveduto ad adottare iniziative volte a superare la criticità denunciata avendo avuto cura di assicurare la presenza nel tg a diffusione regionale del movimento esponente già nei giorni successivi alla presentazione dell'esposto;

RILEVATO in particolare che con nota del 18 maggio 2015 (prot. n. 43695) il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha comunicato di aver rilevato dal monitoraggio effettuato quindicinalmente che in data 13 e 14 maggio 2015 sono state trasmesse all'interno delle edizioni del TgR delle ore 14:00 e delle ore 19:35 interviste al candidato Governatore del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, e che inoltre la società concessionaria del servizio pubblico si è impegnata a garantire - nel corso delle prossime settimane di campagna elettorale e con particolare rigore - la completezza e l'imparzialità dell'informazione per tutte le forze politiche concorrenti;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società integra gli estremi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, della delibera n. 166/15/CONS in quanto volta ad assicurare il riequilibrio tra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le forze politiche concorrenti nell'accesso al mezzo televisivo, con ciò realizzando l'effetto ripristinatorio perseguito dal legislatore;

RITENUTO, stante l'imminente conclusione del periodo elettorale, di raccomandare alla società Rai il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione, avendo cura di adottare tutte le necessarie iniziative atte ad impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio affinché sia garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al soggetto politico Movimento 5 Stelle nella persona degli esponenti e alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani